

**ORDINE DEL GIORNO  
N. 302**

**DDL 83 - LEGGE FINANZIARIA PER  
L'ANNO 2015. CRITERI DI  
ECOSOSTENIBILITA' PER  
DETERMINARE LA PREMIALITA' DEL  
CANONE DI IMBOTTIGLIAMENTO.**

*Presentato dai Consiglieri regionali:*


*MIGHETTI PAOLO DOMENICO (primo firmatario), ANDRISSI  
GIANPAOLO, BATZELLA STEFANIA, BERTOLA GIORGIO, BONO  
DAVIDE, CAMPO MAURO WILLEM, FREDIANI FRANCESCA, VALETTI  
FEDERICO*

*Protocollo CR n. 16020*

*Presentato in data 28/04/2015*

**X LEGISLATURA**

10.27  
28/4/2015



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

At. Int. Me

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00016020/A0100B-04 29/04/15 CR

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

CL. 2.18.2/305/2015/K  
2.6/84/2014/K

### ORDINE DEL GIORNO N° 302

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula



trattazione in Commissione




19:08 28 APR 2015 A01000 000909

**OGGETTO: Ddl 83 - Legge finanziaria per l'anno 2015. Criteri di ecosostenibilità per determinare la premialità del canone di imbottigliamento.**

#### **Premesso che:**

- i commi 4 bis e 4 ter, art. 25 della Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 e successive modificazioni, indicano che “ Il titolare di concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento è tenuto alla corresponsione di un canone annuo rapportato all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione e al quantitativo d'acqua imbottigliato.” “La Giunta regionale é autorizzata ad emanare un **regolamento** per la disciplina del canone di cui al comma 4 bis ed in particolare per la definizione: a) della misura del canone, **nonché delle eventuali riduzioni od esenzioni dal medesimo**; b) degli enti territoriali destinatari dei relativi proventi; c) delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione del canone.”;
- l'art. 3, del Regolamento regionale n. 8/R del 07 Ottobre 2013 “*Disciplina dei canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento (Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25)*”, definisce le premialità ambientali “Il canone annuo è ridotto: a) del 30 per cento con riferimento ai quantitativi di acque imbottigliate in contenitori di vetro; nel caso in cui il concessionario effettui il recupero dei vuoti a rendere la percentuale di riduzione è del 50 per cento; b) **del 20 per cento con riferimento ai quantitativi di acque imbottigliate in contenitori ecosostenibili come individuati con provvedimento della Giunta regionale**; c) del 15 per cento se il concessionario aderisce a sistemi di gestione ambientale certificati.”;
- il provvedimento della giunta regionale che definisce i ‘contenitori ecosostenibili’ è la d.g.r. n.1091 del 23/02/2015, in cui si stabilisce “di individuare quali “contenitori ecosostenibili” [...] le seguenti tipologie di imballaggio:
  - o a. imballaggi costituiti da acido polilattico (PLA) al 100% (escluso tappo, collarino ed etichetta);
  - o b. imballaggi costituiti da polietilene tereftalato riciclato (R-PET) in misura non inferiore al 20% (escluso tappo, collarino ed etichetta);



- o di condizionare il riconoscimento della riduzione del canone per i quantitativi imbottigliati in contenitori di cui alla lett. a) alla presentazione di una certificazione di un ente accreditato attestante la compostabilità del polimero utilizzato ai sensi della norma EN 13432 e per i quantitativi di acque imbottigliate nei contenitori di cui alla lett. b) alla presentazione di una dichiarazione del fornitore dell'imballaggio o base di verifiche effettuate da soggetti terzi sul processo produttivo dell'imballaggio o della miscela di PET e R-PET utilizzata, attesti la presenza di almeno il 20% di R-PET negli imballaggi utilizzati.”.

***Considerato che:***

- è comprovato che gli imballaggi costituiti da PLA non sono in grado di biodegradarsi all'interno del compost domestico, neanche dopo 1 anno. Essi possono essere biodegradati solo all'interno di appositi impianti in cui vengono raggiunte le temperature minime di 60 °C;
- per il Decreto Ministeriale Sanità n. 113 del 18 maggio 2010 e succ. modificazioni, i contenitori di plastica PET per alimenti, possono contenere fino al 50% di R-PET.

***Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale,***

a far sì che siano considerati “ecosostenibili” i contenitori:

- in materiale biodegradabile, PLA al 100%, solo qualora vengano specificate in etichetta le **corrette modalità di smaltimento possibili;**
- in plastica PET, solo qualora contengano il **50% di plastica riciclata R-PET**, il massimo previsto ai sensi del Decreto Ministeriale Sanità n. 113 del 18 maggio 2010 e succ. modificazioni.